

Centro Studi

Diritto *Avanzato*

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Definizione agevolata delle controversie tributarie: modello e istruzioni

In tema di definizione agevolata delle controversie tributarie l'Agenzia delle Entrate spiega che le controversie [tributarie](#) con l'Agenzia, su atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite con il pagamento di un importo uguale al valore della controversia.


Entro il 31 maggio 2019, per ciascuna controversia autonoma (una per ogni atto impugnato) deve essere presentata una distinta domanda di definizione.

Di riporta di seguito:

- Modello della domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti
- Provvedimento del 18 febbraio 2019 - Modalità di attuazione degli artt. 6 e 7, comma 2 lett. b) e comma 3, d.l.gs. n. 119 del 2018, conv., con mod., dalla l. n. 136 del 2018
- Risoluzione n. 29 del 21/02/2019 - Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante il modello F24, delle somme dovute a seguito della definizione agevolata delle controversie tributarie

Modello della domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti

Mod.DCT/18



DOMANDA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI

ARTICOLO 6 E ARTICOLO 7, COMMA 2 LETTERA B) E COMMA 3, DEL DECRETO-LEGGE 23 OTTOBRE 2018, N. 119, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 17 DICEMBRE 2018, N. 136

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679	<i>Con questa informativa l'Agenzia delle entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato ai sensi del Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D.lgs 196/2003, in materia di protezione dei dati personali.</i>
Finalità del trattamento	I dati forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle entrate per le attività necessarie ai fini della definizione delle controversie tributarie pendenti.
Conferimento dei dati	I dati richiesti nella domanda devono essere indicati obbligatoriamente per poter ottenere la definizione della controversia tributaria pendente individuata nella domanda stessa, ai sensi degli artt. 6 e 7, comma 2, lett. b) e comma 3, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136. Se i dati riguardano anche i suoi familiari o terzi, lei dovrà informare gli interessati di aver comunicato i loro dati all'Agenzia delle Entrate. L'indicazione del numero di telefono o cellulare è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle entrate informazioni ed aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.
Periodo di conservazione dei dati	I dati saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati nei termini previsti dalla normativa di riferimento, ovvero saranno conservati fino al termine per la definizione di eventuali procedimenti giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell'Autorità giudiziaria.
Categorie di destinatari dei dati personali	I suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere comunicati: - ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria; - ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile; - ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela dell'Agenzia in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
Modalità del trattamento	I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. L'Agenzia delle Entrate attua idonee misure per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; l'Agenzia delle Entrate impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo. Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate. Per la sola attività di trasmissione, gli intermediari assumono la qualifica di "titolare del trattamento" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.
Titolare del trattamento	Titolare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, via Cristoforo Colombo 426 c/d - 00145.
Responsabili del trattamento	L'Agenzia delle Entrate si avvale di Sogei Spa, in qualità di partner tecnologico al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, designata per questo Responsabile del trattamento.
Responsabile della protezione dei dati	Il dato di contatto del responsabile della protezione dei dati è: entrate.dpo@agenziaentrate.it .
Diritti dell'interessato	L'interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati forniti e/o verificarne l'utilizzo. Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti. Tali diritti possono essere esercitati con richiesta indirizzata a: Agenzia delle Entrate, Via Cristoforo Colombo n. 426 c/d - 00145 Roma- indirizzo di posta elettronica: entrate.updp@agenziaentrate.it Qualora l'interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al D.Lgs. 196/2003, potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei dati Personali, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it .
Consenso	L'Agenzia delle entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali. Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati personali, in quanto il loro trattamento è previsto dalla legge. La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

DOMANDA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI

ARTICOLO 6 E ARTICOLO 7, COMMA 2 LETTERA B) E COMMA 3, DEL DECRETO-LEGGE 23 OTTOBRE 2018,
N. 119, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 17 DICEMBRE 2018, N. 136

 Domanda sostitutiva (vedere istruzioni)

 Protocollo della domanda oggetto di sostituzione

CODICE DELL'UFFICIO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE COMPETENTE	Codice ufficio <input style="width: 100%;" type="text"/>		
DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE	Codice fiscale <input style="width: 100%;" type="text"/>		
Persone fisiche	Cognome <input style="width: 40%;" type="text"/> Nome <input style="width: 40%;" type="text"/> Sesso (barrare la relativa casella) <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F		
	Data di nascita <input style="width: 15%;" type="text"/> giorno <input style="width: 15%;" type="text"/> mese <input style="width: 15%;" type="text"/> anno <input style="width: 55%;" type="text"/> Comune (o Stato estero) di nascita <input style="width: 30%;" type="text"/> Provincia (sigla) <input style="width: 15%;" type="text"/>		
Soggetti diversi dalle persone fisiche	Denominazione / Ragione sociale <input style="width: 80%;" type="text"/>		Natura giuridica <input style="width: 20%;" type="text"/>
Residenza/Sede legale (o se diverso domicilio fiscale)	Comune <input style="width: 40%;" type="text"/> Provincia (sigla) <input style="width: 15%;" type="text"/> C.a.p. <input style="width: 15%;" type="text"/> Codice Comune <input style="width: 30%;" type="text"/>		
	Indirizzo / Frazione, via e numero civico <input style="width: 100%;" type="text"/>		
RISERVATO A CHI PRESENTA LA DOMANDA PER ALTRI Rappresentante, erede, curatore fallimentare, ecc. (Vedere Istruzioni)	Codice fiscale <input style="width: 40%;" type="text"/> Codice carica <input style="width: 15%;" type="text"/> Codice fiscale società o ante dichiarante <input style="width: 45%;" type="text"/>		
	Cognome <input style="width: 40%;" type="text"/> Nome <input style="width: 40%;" type="text"/> Sesso (barrare la relativa casella) <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F		
	Data di nascita <input style="width: 15%;" type="text"/> giorno <input style="width: 15%;" type="text"/> mese <input style="width: 15%;" type="text"/> anno <input style="width: 55%;" type="text"/> Comune (o Stato estero) di nascita <input style="width: 30%;" type="text"/> Provincia (sigla) <input style="width: 15%;" type="text"/>		
	Comune <input style="width: 40%;" type="text"/> Provincia (sigla) <input style="width: 15%;" type="text"/> C.a.p. <input style="width: 15%;" type="text"/>		
	Residenza anagrafica (o se diverso domicilio fiscale) <input style="width: 60%;" type="text"/> Frazione, via e numero civico <input style="width: 30%;" type="text"/> Telefono <input style="width: 15%;" type="text"/> prefisso <input style="width: 15%;" type="text"/> numero		

W

DOMANDA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI

ARTICOLO 6 E ARTICOLO 7, COMMA 2 LETTERA B) E COMMA 3, DEL DECRETO-LEGGE 23 OTTOBRE 2017,
N. 119, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 17 DICEMBRE 2018, N. 136

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Premessa

Il presente modello di domanda deve essere utilizzato dai soggetti che hanno proposto l'atto introduttivo del giudizio in primo grado (o da chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione) che intendono definire, ai sensi dell'articolo 6 o dell'articolo 7, comma 2 lettera b) e comma 3, del DL n. 119 del 2018, mediante il versamento delle somme indicate nelle medesime disposizioni normative, le controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, il cui ricorso sia stato notificato alla controparte entro il 24 ottobre 2018 e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva. Le controversie definibili sono quelle che hanno ad oggetto atti impositivi (ad esempio, avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione sanzioni e ogni altro atto di imposizione); sono, quindi, escluse dalla definizione agevolata le controversie aventi ad oggetto unicamente atti di mera liquidazione e riscossione (ad esempio, avvisi di liquidazione, ruoli e cartelle di pagamento). Le somme dovute per la definizione delle controversie pendenti di cui sopra, o la prima rata in caso di pagamento rateale, devono essere versate entro il termine previsto dal comma 6 dell'articolo 6 del DL n. 119 del 2018 e comunque prima della presentazione della domanda.

La domanda deve essere presentata in via telematica, entro il termine del 31 maggio 2019 specificato al comma 6 del predetto articolo 6.

Il presente modello, unitamente alle relative istruzioni, è reso gratuitamente disponibile in formato elettronico e può essere prelevato dal sito *internet* dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it o da altri siti *internet*, a condizione che lo stesso sia conforme, per struttura e sequenza, al presente modello, approvato con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate e che rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato, nonché gli estremi del provvedimento. Il modello può essere riprodotto con stampa monocromatica, realizzata in colore nero, mediante l'utilizzo di stampanti *laser* o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e l'intelligibilità del modello nel tempo. La stampa del modello va effettuata nel rispetto della conformità grafica al modello approvato e della sequenza dei dati.

Compilazione del modello

Il presente modello è costituito da:

- frontespizio, contenente l'informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679;
- intestazione, contenente la casella da barrare se si tratta di domanda sostitutiva ed, in tale evenienza, il campo ove indicare, nel formato nnnnnn.gg/mm/aaaa, il numero di protocollo della domanda precedentemente trasmessa che il contribuente intende sostituire;
- quadro "CODICE DELL'UFFICIO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE COMPETENTE", destinato a individuare l'Ufficio che è parte nel giudizio e che è competente in ordine all'istruttoria del contenzioso al momento della presentazione della domanda di definizione;
- quadro "DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE", destinato all'indicazione dei dati anagrafici del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio in primo grado;
- quadro "RISERVATO A CHI PRESENTA LA DOMANDA PER ALTRI", relativo all'indicazione dei dati identificativi del soggetto che presenta la domanda in luogo dell'interessato, in quanto subentrato o altrimenti legittimato;
- quadro "MODALITA' DI DEFINIZIONE", in cui va inserito il codice corrispondente allo stato della controversia, nelle ipotesi alternative di definizione di cui agli articoli 6 e 7, comma 2, lettera b), del DL n. 119 del 2018;
- quadro "DATI DELLA CONTROVERSIA TRIBUTARIA PENDENTE", in cui vanno indicati i dati necessari ad individuare la controversia pendente oggetto di definizione, l'atto impugnato, le somme dovute, tenuto conto del totale degli importi già versati a qualsiasi titolo

in pendenza del giudizio, di spettanza dell'ente impositore, nonché le relative modalità di pagamento; in tale quadro è stata inserita un'apposita sezione concernente "Altri dati per la definizione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), DL n. 119 del 2018, riservata alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche" che alla data del 31 dicembre 2017 risultavano iscritte nel registro del CONI.

- quadro "FIRMA DELLA DOMANDA", riservato alla sottoscrizione da parte del soggetto che presenta la domanda;
- quadro "IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA", che deve essere compilato e sottoscritto dall'incaricato che trasmette la domanda di definizione.

Codice dell'Ufficio dell'Agenzia delle entrate competente

Indicare il codice dell'Ufficio che è parte nel giudizio e che è competente in ordine all'istruttoria del contenzioso al momento della presentazione della domanda di definizione, tra i seguenti:

Direzione provinciale o regionale;

Ufficio provinciale – Territorio di Milano, Napoli, Roma o Torino;

Centro operativo di Pescara.

Tale codice è reperibile nelle "Tabelle dei codici e denominazioni delle direzioni centrali, regionali e provinciali delle entrate", pubblicate sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it. Nello specifico, per le Direzioni regionali e provinciali va indicato il codice dell'Ufficio legale (ad esempio, THB qualora si tratti della Direzione provinciale di Bologna); per il Centro operativo di Pescara va indicato il codice 250; per l'Ufficio provinciale – Territorio di Milano va indicato il codice KG7; per quello di Napoli il codice KI2, per quello di Roma il codice KK2 e per quello di Torino il codice KM2.

Dati identificativi del richiedente

Codice fiscale: indicare il codice fiscale del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio in primo grado;

Persone fisiche: indicare il cognome, il nome e gli altri dati richiesti del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio in primo grado;

Soggetti diversi dalle persone fisiche: indicare la denominazione o ragione sociale del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio in primo grado. Indicare il codice della ragione giuridica ricavandolo dalla "TABELLA GENERALE DI CLASSIFICAZIONE NATURA GIURIDICA" consultabile in fondo alle presenti istruzioni.

Residenza/Sede legale (o se diverso domicilio fiscale): indicare per le persone fisiche i dati relativi alla residenza, per i soggetti diversi dalle persone fisiche i dati relativi alla sede legale. In particolare, indicare il Comune (senza alcuna abbreviazione), la sigla della provincia (ad esempio, per Roma RM), il codice di avviamento postale, il codice catastale del Comune, la tipologia (via, piazza, ecc.), l'indirizzo per esteso e il numero civico.

Si precisa che il codice catastale del comune, da indicare nel campo "Codice Comune", può essere rilevato dall'elenco reso disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate, all'indirizzo www.agenziaentrate.gov.it.

I dati relativi al domicilio fiscale vanno indicati solo se diversi da quelli della residenza o della sede legale.

Riservato a chi presenta la domanda per altri

Codice fiscale: nell'ipotesi in cui la domanda venga presentata per conto di altri, come ad esempio nel caso dell'erede per il defunto, l'erede o altro diverso soggetto firmatario della domanda deve compilare il presente riquadro indicando, oltre ai propri dati anagrafici, il proprio codice fiscale e il "Codice carica".

Codice carica: in questo campo va indicato il codice corrispondente alla propria qualifica, ricavabile dalla "TABELLA GENERALE DEI CODICI DI CARICA", consultabile nell'ultima pagina delle presenti istruzioni e comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa.

Codice fiscale società o ente dichiarante: nel caso in cui chi presenta la domanda per conto di altri sia un soggetto diverso da persona fisica, devono essere indicati, negli appositi campi, il codice fiscale della società o ente che presenta la domanda, il codice fiscale e i dati anagrafici del rappresentante della medesima società o ente (cognome, nome, data di nascita, sesso, comune o stato estero di nascita, provincia di nascita) e il codice di carica corrispon-

dente al rapporto intercorrente tra la società o l'ente che presenta la domanda e il contribuente cui la domanda di definizione si riferisce.

Riservato al rappresentante - Residenza anagrafica (o se diverso domicilio fiscale): indicare i dati relativi alla residenza anagrafica o, se diverso, al domicilio fiscale del soggetto che presenta la dichiarazione per conto del soggetto istante.

Modalità di definizione

Articolo 6 DL n. 119 del 2018:

Se la controversia è definita ai sensi dell'articolo 6 del DL n. 119 del 2018, nella corrispondente casella occorre indicare uno dei seguenti codici:

- 1 se l'Agenzia delle entrate è risultata vincitrice nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data del 24 ottobre 2018 ovvero in caso di ricorso notificato, alla stessa data, all'Agenzia delle entrate ma a tale data non ancora depositato o trasmesso alla segreteria della Commissione tributaria provinciale (per le province di Trento e di Bolzano, Commissione tributaria di primo grado); in tal caso, l'importo lordo dovuto per la definizione è pari al valore della controversia;
- 2 in caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado di giudizio, ossia già depositato o trasmesso alla segreteria della Commissione tributaria provinciale alla data del 24 ottobre 2018, per il quale, alla medesima data, non sia ancora stata depositata una pronuncia giurisdizionale non cautelare ovvero in caso di pendenza a tale data dei termini per la riassunzione o di pendenza a tale data del giudizio di rinvio; in tal caso, l'importo lordo dovuto è pari al 90 per cento del valore della controversia;
- 3 se l'Agenzia delle entrate è risultata soccombente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, depositata alla data del 24 ottobre 2018, e tale pronuncia è stata emessa dalla Commissione tributaria provinciale; in tal caso, l'importo lordo dovuto è pari al 40 per cento del valore della controversia;
- 4 se l'Agenzia delle entrate è risultata soccombente nell'ultima pronuncia giurisdizionale non cautelare, depositata alla data del 24 ottobre 2018, e tale pronuncia è stata emessa dalla Commissione tributaria regionale (per le province di Trento e di Bolzano, Commissione tributaria di secondo grado); in tal caso, l'importo lordo dovuto è pari al 15 per cento del valore della controversia;
- 5 se vi è stata reciproca soccombenza dell'Agenzia delle entrate e del contribuente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, depositata alla data del 24 ottobre 2018; in tal caso, l'importo lordo dovuto è pari al 100 per cento del valore della controversia, per la parte in cui il contribuente è risultato soccombente, e pari al 40 o al 15 per cento, per la parte in cui l'Agenzia delle entrate è risultata soccombente, a seconda che si tratti, rispettivamente, di pronuncia della Commissione tributaria provinciale ovvero della Commissione tributaria regionale;
- 6 se, alla data del 19 dicembre 2018, la controversia pende innanzi alla Corte di cassazione e l'Agenzia delle entrate è risultata soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio; in tal caso, l'importo dovuto è pari al 5 per cento del valore della controversia;
- 7 se si tratta di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo e l'Agenzia delle entrate è risultata soccombente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data del 24 ottobre 2018; in tal caso, l'importo lordo dovuto è pari al 15 per cento del valore della controversia;
- 8 se si tratta di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo e il contribuente è risultato soccombente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data del 24 ottobre 2018 ovvero a tale data non è stata ancora depositata alcuna pronuncia oppure a seguito di pronuncia di cassazione con rinvio, per la quale sia stata proposta riassunzione ovvero penda il relativo termine; in tal caso, l'importo lordo dovuto è pari al 40 per cento del valore della lite;
- 9 se si tratta di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo e vi è stata reciproca soccombenza dell'Agenzia delle entrate e del contribuente nell'ultima

o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, depositata alla data del 24 ottobre 2018; in tal caso, l'importo lordo dovuto è pari al 15 per cento del valore della controversia, per la parte in cui l'Agenzia delle entrate è risultata soccombente, e al 40 per cento per la restante parte;

- 10 se si tratta di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono e il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione; in tal caso, l'importo lordo e l'importo netto dovuti sono pari a zero. Diversamente, nel caso in cui il tributo non sia stato definito, l'importo lordo dovuto è calcolato sulla base delle ordinarie percentuali previste dai commi 1, 1-bis, 2, 2-bis e 2-ter dell'articolo 6 del DL 119 del 2018 a seconda della soccombenza e del grado del giudizio, come sopra specificate.

Articolo 7, comma 2 lettera b), DL n. 119 del 2018:

Ai sensi dell'articolo 7 del DL n. 119 del 2018, le società o associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro del CONI alla data del 31 dicembre 2017, possono definire le controversie, pendenti al 24 ottobre 2018, avverso avvisi di accertamento relativi alle imposte IRES, IRAP e IVA alle condizioni previste dal comma 2 lettera b), e dal comma 3 del medesimo articolo 7. In particolare, ai sensi del comma 3, la definizione alle condizioni previste dall'articolo 7 è preclusa nel caso in cui l'ammontare di ciascuna delle imposte IRES o IRAP in contestazione o anche di una sola di esse, relativamente a ciascun periodo d'imposta, è superiore a 30 mila euro.

Al ricorrere delle condizioni previste dall'articolo 7, le società o associazioni sportive dilettantistiche che intendono definire le controversie pendenti, devono riportare nella corrispondente casella uno dei seguenti codici:

- 1 se alla data del 24 ottobre 2018 la controversia pendeva ancora nel primo grado di giudizio; in tal caso l'importo lordo dovuto è pari al 40 per cento del valore della lite e al 5 per cento delle sanzioni e degli interessi accertati e oggetto di contestazione (comma 2, lett. b), n.1);
- 2 in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, depositata e non ancora definitiva alla data del 24 ottobre 2018; in tal caso, l'importo lordo dovuto è pari al 10 per cento del valore della lite e al 5 per cento delle sanzioni e degli interessi accertati e oggetto di contestazione (comma 2, lett. b), n.2);
- 3 in caso di soccombenza in giudizio della società o associazione sportiva nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, depositata e non ancora definitiva alla data del 24 ottobre 2018; in tal caso, l'importo lordo dovuto è pari al 50 per cento del valore della lite e al 10 per cento delle sanzioni e degli interessi accertati e oggetto di contestazione (comma 2, lett. b), n.3);
- 4 in caso di reciproca soccombenza dell'Agenzia delle entrate e del contribuente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, depositata e non ancora definitiva alla data del 24 ottobre 2018; in tal caso, l'importo lordo dovuto è pari al 10 per cento del valore della lite e al 5 per cento delle sanzioni e degli interessi accertati e oggetto di contestazione, per la parte in cui l'Agenzia delle entrate è risultata soccombente, e al 50 per cento del valore della lite e al 10 per cento delle sanzioni e degli interessi accertati e oggetto di contestazione per la restante parte.

Per le controversie diverse da quelle contemplate dal citato articolo 7 del DL n. 119 del 2018 le società o associazioni sportive dilettantistiche applicano le disposizioni dell'articolo 6 del medesimo DL n. 119 del 2018, indicando il codice corrispondente allo stato della controversia nella relativa casella, come descritto nel paragrafo precedente. Ad esempio, tali stessi soggetti possono avvalersi unicamente della definizione agevolata prevista dal citato articolo 6, per le liti pendenti innanzi alla Corte di cassazione, per quelle aventi ad oggetto atti impositivi diversi dagli avvisi di accertamento relativi alle imposte IRES, IRAP e IVA o aventi ad oggetto esclusivamente sanzioni e, in ogni caso, per quelle avverso avvisi di accertamento in cui l'ammontare delle sole imposte IRES o IRAP in contestazione o anche di una sola di esse, relativamente a ciascun periodo d'imposta, è superiore a 30 mila euro.

Dati della controversia tributaria pendente

Periodo d'imposta/Anno di registrazione: indicare nel formato aaaa il periodo d'imposta se l'atto impugnato si riferisce, ad esempio, ad imposte dirette, IVA o IRAP; in caso di periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, indicare solo l'anno iniziale, indicato sull'atto impugnato. Per l'imposta di registro indicare l'anno di registrazione ovvero l'anno in cui sarebbe dovuta avvenire la registrazione.

Data di notifica del ricorso in primo grado: indicare la data di notifica del ricorso in primo grado. Il campo ha il seguente formato gg/mm/aaaa. Nell'ipotesi di notifica dell'atto introduttivo a mezzo del servizio postale, indicare la data di spedizione, rilevabile dal timbro apposto dall'ufficio postale. In caso di processo tributario telematico, indicare la data di invio telematico rilevabile dalla ricevuta di accettazione di PEC.

Organo giurisdizionale e Sede: indicare l'organo giurisdizionale presso cui pende la controversia oppure, nel caso in cui si intenda definire una controversia per la quale pendono i termini di impugnazione di una pronuncia giurisdizionale o quelli di riassunzione, indicare l'organo giurisdizionale che l'ha resa (Commissione tributaria provinciale, Commissione tributaria regionale, Commissione tributaria di primo grado o di secondo grado per le province di Trento e di Bolzano, Corte di cassazione) e la città in cui ha sede (solo per la Commissione tributaria).

Registro generale: indicare il numero di iscrizione nel registro generale attribuito dall'organo giurisdizionale: ad esempio, dei ricorsi (R.G.R.), se la controversia è pendente innanzi a una Commissione tributaria provinciale, o degli appelli (R.G.A.), se la controversia è pendente innanzi a una Commissione tributaria regionale; in tali casi il numero da indicare deve avere il formato numero/anno nnnnnn/aaaa.

Tipo di atto impugnato: il dato richiesto è rilevabile dall'atto impositivo impugnato (ad esempio, avviso di accertamento o avviso di irrogazione sanzioni).

Numero atto impugnato: il numero è rilevabile dall'atto impositivo impugnato.

Valore della controversia: per valore della controversia si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversia relativa esclusivamente all'irrogazione di sanzioni il valore è costituito dalla somma di queste. Per la determinazione dell'effettivo valore della controversia, vanno comunque esclusi gli importi che eventualmente non formano oggetto della materia del contendere, in particolare in caso di contestazione parziale dell'atto impugnato, di giudicato interno, di parziale annullamento in autotutela dell'atto impugnato.

Altri dati per la definizione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), DL n. 119 del 2018, riservata alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche:

Questa sezione va compilata solo in caso di società o associazione sportiva dilettantistica iscritta nel registro del CONI alla data del 31 dicembre 2017, che intenda avvalersi della definizione agevolata delle liti pendenti, alla data del 24 ottobre 2018, innanzi alle commissioni tributarie (ivi incluse quelle per le quali penda il termine di riassunzione, anche a seguito di pronuncia di cassazione con rinvio) alle particolari condizioni previste dall'articolo 7, comma 2 lettera b), del DL n. 119 del 2018.

In presenza dei presupposti richiesti per poter fruire della definizione agevolata di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), del DL n. 119 del 2018, va indicato negli appositi campi l'ammontare delle imposte IRES e/o IRAP contestate. Inoltre, vanno compilati i campi "Valore delle sanzioni contestate" (a prescindere che siano o meno collegate a tributi) e "Valore degli interessi contestati".

Determinazione importo dovuto

Importo lordo dovuto: indicare l'importo lordo dovuto per la definizione, determinato sulla base di quanto specificato a tale proposito in relazione al quadro "Modalità di definizione" - "articolo 6 del DL n. 119 del 2018" e "articolo 7, comma 2 lettera b), del DL n. 119 del 2018". Nel caso di definizione della controversia ai sensi dell'articolo 7, comma 2 lettera b), del DL n. 119 del 2018, al tributo o ai tributi dovuti in percentuale vanno sommati le sanzioni e gli interessi accertati, dovuti in percentuale, secondo quanto chiarito in relazione alla compilazione del campo "articolo 7, comma 2 lettera b), del DL n. 119 del 2018". Se non è dovuto alcun importo, va indicato zero; ciò ad esempio in caso di definizione "Articolo 6 DL 119 del 2018" di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, qualora il rapporto concernente i tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.

Importo versato in pendenza di giudizio: indicare la somma di tutti gli importi pagati a qualsiasi titolo, di spettanza dell'ente impositore, prima della presentazione della domanda di definizione, sempre che siano ancora in contestazione nella controversia oggetto di definizione. Sono esclusi gli importi di spettanza dell'agente della riscossione (aggi, spese per le procedure esecutive, spese di notifica, ecc.). Se non è stato pagato alcun importo, indicare zero.

Di cui versato entro il 7/12/2018 ai sensi dell'articolo 3, comma 21, del DL n. 119 del 2018: se le somme interessate dalla controversia sono oggetto di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 (cosiddetta "rottamazione-bis"), questo campo deve essere compilato obbligatoriamente per indicare l'avvenuto pagamento, entro il 7 dicembre 2018, delle residue somme dovute a norma dell'articolo 1, commi 6 e 8, lettera b), n. 2, del DL n. 148 del 2017, in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, come previsto dal comma 21 dell'articolo 3 del DL n. 119 del 2018. A norma dell'articolo 6, comma 7, il perfezionamento della definizione della lite è subordinato al versamento delle somme di cui sopra entro la predetta data.

Importo netto dovuto: l'importo netto dovuto risulta dall'importo lordo dovuto ridotto dell'eventuale importo totale versato in pendenza di giudizio, indicato nell'apposito campo di cui sopra. Se in pendenza di giudizio non è stata versata alcuna somma, l'importo lordo e l'importo netto dovuto corrispondono.

Ai fini del versamento tramite F24, l'importo netto dovuto va ripartito tra i codici tributo che saranno istituiti con apposita risoluzione, in proporzione ai diversi importi che compongono l'importo lordo dovuto.

Tutti gli importi devono essere indicati con le prime due cifre decimali. In presenza di più cifre decimali occorre procedere all'arrotondamento della seconda cifra decimale con il seguente criterio: se la terza cifra è uguale o superiore a 5, l'arrotondamento al centesimo va effettuato per eccesso; se la terza cifra è inferiore a 5, l'arrotondamento va effettuato per difetto (es.: euro 52,752 arrotondato diventa euro 52,75; euro 52,755 arrotondato diventa euro 52,76; euro 52,758 arrotondato diventa euro 52,76). Si richiama l'attenzione sulla circostanza che le prime due cifre decimali vanno indicate anche se pari a zero, come nell'ipotesi in cui l'importo sia espresso in unità di euro (es.: somma da versare pari a 52 euro, va indicato 52,00).

Numero rate: indicare il numero di rate prescelto (1 per il versamento in un'unica soluzione; 20 per il versamento nel numero massimo di 20 rate trimestrali; da 2 a 19 nel caso sia prescelto un numero di rate trimestrali diverso da quello massimo).

Importo versato per la definizione o prima rata: indicare l'importo versato per la definizione. Se non dovuto alcun importo, indicare zero. Qualora sia stato indicato 1 nel campo "Numero rate" (versamento in unica soluzione), tale importo corrisponde all'importo netto dovuto.

Data di versamento: indicare la data in cui è stato effettuato il versamento dell'importo netto dovuto per la definizione o della prima rata, nel formato gg/mm/aaaa.

Firma della domanda

La firma va apposta nell'apposito quadro, in forma leggibile, da parte del soggetto che presenta la domanda o da uno degli altri soggetti indicati nella "TABELLA GENERALE DEI CODICI DI CARICA".

Impegno alla trasmissione telematica

Il quadro deve essere compilato e sottoscritto solo dall'incaricato che trasmette la domanda. L'incaricato deve riportare:

- il proprio codice fiscale;
- la data, nel formato gg/mm/aaaa, di assunzione dell'impegno a trasmettere la domanda di definizione.

Il quadro deve recare, altresì, la personale sottoscrizione dell'incaricato.

TABELLA GENERALE DI CLASSIFICAZIONE NATURA GIURIDICA

SOGGETTI RESIDENTI

1. Società in accomandita per azioni
2. Società a responsabilità limitata
3. Società per azioni
4. Società cooperative e loro consorzi iscritti nell'Albo Nazionale delle società cooperative
5. Altre società cooperative
6. Mutue assicuratrici
7. Consorzi con personalità giuridica
8. Associazioni riconosciute
9. Fondazioni
10. Altri enti ed istituti con personalità giuridica
11. Consorzi senza personalità giuridica
12. Associazioni non riconosciute e comitati
13. Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica (escluse le comunioni)
14. Enti pubblici economici
15. Enti pubblici non economici
16. Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica
17. Opere pie e società di mutuo soccorso
18. Enti ospedalieri
19. Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale
20. Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
21. Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi
22. Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili con sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia
23. Società semplici ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b), del TUIR
24. Società in nome collettivo ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b), del TUIR
25. Società in accomandita semplice
26. Società di armamento

27. Associazione fra artisti e professionisti
28. Aziende coniugali
29. GEIE (Gruppi europei di interesse economico)
50. Società per azioni, aziende speciali e consorzi dicui agli artt. 31, 113, 114, 115 e 116 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)
51. Condomini
52. Depositi I.V.A.
53. Società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro
54. Trust
55. Amministrazioni pubbliche
56. Fondazioni bancarie
57. Società europea
58. Società cooperativa europea
59. Rete di imprese
61. Gruppo IVA

SOGGETTI NON RESIDENTI

30. Società semplici, irregolari e di fatto
31. Società in nome collettivo
32. Società in accomandita semplice
33. Società di armamento
34. Associazioni fra professionisti
35. Società in accomandita per azioni
36. Società a responsabilità limitata
37. Società per azioni
38. Consorzi
39. Altri enti ed istituti
40. Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto
41. Fondazioni
42. Opere pie e società di mutuo soccorso
43. Altre organizzazioni di persone e di beni
44. Trust
45. GEIE (Gruppi europei di interesse economico)

TABELLA GENERALE DEI CODICI DI CARICA

- 1 Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore
- 2 Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, ovvero curatore dell'eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito ovvero amministratore di sostegno
- 3 Curatore fallimentare
- 4 Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria)
- 5 Commissario giudiziale (amministrazione controllata) ovvero custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati
- 6 Rappresentante fiscale di soggetto non residente
- 7 Erede
- 8 Liquidatore (liquidazione volontaria)
- 9 Soggetto tenuto a presentare la dichiarazione ai fini IVA per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario d'azienda, società beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc.); ovvero, ai fini delle imposte sui redditi e/o dell'IRAP, rappresentante della società beneficiaria (scissione) o della società risultante dalla fusione o incorporazione
- 10 Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all'art. 44, comma 3, del D.L. n. 331/1993
- 11 Soggetto esercente l'attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita
- 12 Liquidatore (liquidazione volontaria di ditta individuale - periodo ante messa in liquidazione)
- 13 Amministratore di condominio
- 14 Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica amministrazione
- 15 Commissario liquidatore di una pubblica amministrazione

Provvedimento del 18 febbraio 2019 - Modalità di attuazione degli artt. 6 e 7, comma 2 lett. b) e comma 3, d.l.gs. n. 119 del 2018, conv., con mod., dalla l. n. 136 del 2018 (pubblicato il

Prot. n. 39209/2019



Modalità di attuazione dell'articolo 6 e dell'articolo 7, comma 2 lettera b) e comma 3, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, concernenti la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone

1. Approvazione del modello di domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi

- 1.1 È approvato, unitamente alle relative istruzioni, l'allegato modello di domanda per la definizione agevolata delle controversie tributarie, aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l'Agenzia delle entrate, da presentare secondo le modalità che verranno illustrate nel prosieguo, ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 7, comma 2, lettera b) e comma 3, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. Il modello di domanda e le relative istruzioni costituiscono parte integrante e sostanziale di questo provvedimento.
- 1.2 La domanda di definizione di cui al punto 1.1 deve essere utilizzata dal soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o da chi vi è subentrato o ne ha comunque la legittimazione, il quale, ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 7, comma 2 lettera b) e comma 3, del DL n. 119 del 2018, intende definire le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte l'Agenzia delle entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio.
- 1.3 Sono definibili le controversie rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 6 e dell'articolo 7, comma 2 lettera b) e comma 3, del DL n. 119 del 2018 il cui atto introduttivo

del giudizio in primo grado sia stato notificato alla controparte entro il 24 ottobre 2018 e per le quali alla data di presentazione della domanda di cui al punto 1.1 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

2. *Descrizione e contenuto del modello*

Il modello di domanda di cui al punto 1 si compone del frontespizio, riguardante l'informativa sul trattamento dei dati personali, e delle sezioni nelle quali vanno riportati i dati necessari ad identificare il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, il soggetto che, se diverso dal primo, essendovi subentrato o avendone la legittimazione, presenta la domanda; la controversia tributaria oggetto di definizione; l'atto impugnato; l'importo dovuto per la definizione e le relative modalità di pagamento.

3. *Reperibilità del modello e autorizzazione alla stampa*

- 3.1 Il modello di cui al punto 1 è reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate in formato elettronico sul sito *internet* www.agenziaentrate.gov.it.
- 3.2 Il modello può essere, altresì, reperito anche su siti *internet* diversi da quello dell'Agenzia delle entrate, a condizione che lo stesso sia conforme, per struttura e sequenza, a quello approvato con il presente provvedimento e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato, nonché gli estremi del presente provvedimento.
- 3.3 Il modello può essere riprodotto con stampa monocromatica, realizzata in colore nero, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e l'intelligibilità del modello nel tempo.
- 3.4 È consentita la stampa del modello nel rispetto della conformità grafica al modello approvato e della sequenza dei dati.

4. *Modalità e termine di presentazione della domanda*

- 4.1 Entro il termine del 31 maggio 2019, per ciascuna controversia tributaria autonoma, ossia relativa al singolo atto impugnato, va presentata all'Agenzia delle entrate una distinta domanda di definizione, esente dall'imposta di bollo, esclusivamente mediante trasmissione telematica.

La trasmissione va effettuata:

- a) direttamente, dai contribuenti abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate;
- b) incaricando uno dei soggetti di cui ai commi 2-*bis* e 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;

- c) recandosi presso uno degli Uffici territoriali di una qualunque Direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate, che attesta la presentazione diretta della domanda consegnando al contribuente la stampa del numero di protocollo attribuito.

Nell'ipotesi di cui alla precedente lettera b) la domanda, debitamente compilata e sottoscritta, va consegnata in tempo utile per l'esecuzione della trasmissione telematica entro la predetta scadenza.

Non sono ammesse modalità di presentazione diverse da quelle indicate in precedenza, neppure mediante servizio postale o posta elettronica ordinaria o certificata.

- 4.2 La trasmissione telematica della domanda è effettuata utilizzando un servizio *web* accessibile gratuitamente dai canali *Entratel* o *Fisconline* attraverso il sito *internet* www.agenziaentrate.gov.it. La data a partire dalla quale sarà disponibile il servizio *web* per procedere alla compilazione *on line* e alla trasmissione telematica della domanda di definizione verrà resa nota con successiva comunicazione.
- 4.3 Il soggetto incaricato della trasmissione telematica di cui alla lettera b) del punto 4.1 è tenuto a consegnare al contribuente copia della domanda di definizione predisposta con l'utilizzo del prodotto informatico di cui al precedente punto 4.2, contenente anche il riquadro relativo all'impegno alla trasmissione telematica, nonché copia della comunicazione trasmessa per via telematica dall'Agenzia delle entrate, che attesta l'avvenuta ricezione della domanda e che costituisce prova dell'avvenuta presentazione della stessa.
- 4.4 La domanda di definizione, debitamente sottoscritta dal richiedente e dal soggetto eventualmente incaricato della trasmissione telematica, deve essere conservata a cura del richiedente stesso fino alla definitiva estinzione della controversia, unitamente ai documenti relativi ai versamenti effettuati, sia in pendenza di giudizio sia in sede di definizione agevolata della controversia nonché alla documentazione relativa all'eventuale definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, nel caso in cui le somme interessate dalle controversie definibili siano oggetto di definizione agevolata dei carichi.

5. *Modalità e termini di versamento*

- 5.1 Il pagamento dell'importo da versare per la definizione può avvenire in un'unica soluzione oppure in un numero massimo di venti rate trimestrali nei termini previsti dall'articolo 6 del DL n. 119 del 2018.

Non è ammesso il pagamento rateale se gli importi da versare non superano mille euro. Il limite di mille euro si riferisce all'importo netto dovuto come specificato nelle istruzioni per la compilazione della domanda.

Il termine per il pagamento dell'importo netto dovuto o della prima rata scade il 31 maggio 2019.

Il termine per il pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, il 30 novembre, il 28 febbraio e il 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019.

Per le scadenze delle rate fissate dal predetto articolo 6, che cadono di sabato oppure di domenica, va considerata direttamente la data del lunedì successivo, atteso che i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l'Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo.

Per le rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali a decorrere dal 1° giugno 2019 alla data del versamento.

Per ciascuna controversia autonoma è effettuato un separato versamento.

- 5.2 E' esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
- 5.3 Con separata risoluzione dell'Agenzia delle entrate sono istituiti i codici-tributo per il versamento delle somme relative alla definizione delle controversie tributarie pendenti da riportare nel modello F24 e sono indicate le istruzioni per la compilazione del modello stesso.

6. Perfezionamento della definizione

La definizione si perfeziona col pagamento integrale dell'importo netto dovuto o della prima rata e con la presentazione della domanda entro il termine e con le modalità indicate nei punti 4 e 5. A norma dell'articolo 6, comma 7, del DL n. 119 del 2018 nel caso in cui le somme interessate dalle controversie definibili siano oggetto di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del DL n. 148 del 2017, il perfezionamento della definizione della controversia è subordinato, altresì, al versamento entro il 7 dicembre 2018 delle residue somme dovute a norma dell'articolo 1, commi 6 e 8, lettera b), n. 2, del citato DL n. 148 del 2017, in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, come previsto dal comma 21 dell'articolo 3 del DL n. 119 del 2018. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Motivazioni

Il presente provvedimento è emanato ai sensi del comma 15 dell'articolo 6 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. Il provvedimento dà attuazione alle disposizioni dell'articolo 6 e dell'articolo 7, comma 2, lettera b) e comma 3 del citato decreto-legge, che prevedono la definizione agevolata delle controversie tributarie, aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte l'Agenzia delle entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio.

L'articolo 6 citato consente ai contribuenti di chiudere le vertenze fiscali attraverso il pagamento di determinati importi correlati al valore ed allo stato della controversia, al netto delle sanzioni e degli interessi, per le controversie in cui l'atto introduttivo del giudizio in primo grado sia stato notificato alla controparte entro il 24 ottobre 2018 e per le quali alla data di presentazione della domanda il giudizio non si sia concluso con pronuncia definitiva.

L'articolo 7, comma 2, lettera b) e comma 3, del DL n. 119 del 2018 disciplina le specifiche modalità di definizione agevolata delle liti pendenti delle quali possono fruire le sole società e associazioni sportive dilettantistiche che alla data del 31 dicembre 2017 risultavano iscritte nel registro del CONI.

Il provvedimento approva il modello per la presentazione telematica della domanda di adesione alla definizione agevolata delle liti pendenti, reso disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle entrate, unitamente alle relative istruzioni che forniscono le indicazioni per la determinazione degli importi dovuti per la definizione. Entro il 31 maggio 2019 il contribuente per ciascuna controversia presenta una distinta domanda di definizione esclusivamente mediante trasmissione telematica.

Il pagamento delle somme dovute o della prima rata deve essere effettuato mediante modello F24 entro il 31 maggio 2019; il pagamento rateale è ammesso soltanto nel caso in cui l'importo netto dovuto sia superiore a mille euro per ciascuna controversia autonoma; conseguentemente, le somme inferiori o pari a tale cifra vanno sempre versate in unica soluzione, entro il 31 maggio 2019. Le somme superiori a mille euro possono essere versate in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo; sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2019, fino alla data del versamento. Non è ammesso il pagamento tramite la compensazione.

La definizione si perfeziona con il pagamento, entro il termine perentorio del 31 maggio 2019, dell'intera somma da versare oppure della prima rata e con la presentazione della domanda

entro lo stesso termine. Qualora non vi siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Riferimenti normativi

a) Disposizioni riguardanti l’Agenzia delle entrate e il suo Direttore

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 [articoli 57, 62, 66, 67, comma 1, 68, comma 1, 71, comma 3, lettera a) e 73, comma 4].

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente le modalità di avvio delle Agenzie fiscali e l’istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell’Amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Statuto dell’Agenzia delle entrate (articoli 5, comma 1 e 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1).

b) Disposizioni riguardanti la definizione agevolata delle controversie tributarie

Decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 [articolo 6 e articolo 7, commi 2, lettera b) e 3]

c) Disposizioni riguardanti i versamenti e gli adempimenti tributari e processuali

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (articoli 17 e 19).

Decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 (articoli 8 e 15-bis).

Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 [articolo 7, comma 1, lettera h)].

Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 [articolo 1, commi 6 e 8, lettera b), n. 2].

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 18 febbraio 2019

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Antonino Maggiore
(firmato digitalmente)

Risoluzione n. 29 del 21/02/2019 - Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante il modello F24, delle somme dovute a seguito della definizione agevolata delle controversie tributarie

RISOLUZIONE N. 29/E



Roma, 21 febbraio 2019

OGGETTO: *Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante il modello F24, delle somme dovute a seguito della definizione agevolata delle controversie tributarie, ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136*

L'articolo 6 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi.

Il successivo articolo 7 del citato decreto-legge n. 119 del 2018, prevede, tra l'altro, che le società e le associazioni sportive dilettantistiche, iscritte nel registro del CONI alla data del 31 dicembre 2017, possano avvalersi della definizione agevolata di cui trattasi alle particolari condizioni stabilite dal comma 2, lettera b) e dal comma 3 del medesimo articolo 7.

Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 febbraio 2019, emanato ai sensi dell'articolo 6, comma 15, del citato decreto-legge n. 119 del 2018, è stato approvato il modello di domanda per la definizione agevolata delle controversie tributarie in argomento e sono stati definiti modalità e termini per il versamento delle somme dovute.

Ciò premesso, per consentire il versamento tramite il modello "F24" delle suddette somme, si istituiscono i seguenti codici tributo, da esporre nella sezione "ERARIO" esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", per i quali si riportano le modalità di compilazione degli altri campi del modello di pagamento:

Codice ufficio	Codice atto	Codice tributo	Denominazione codice tributo	Rateazione/Regione/Prov./mese rif.	Anno di riferimento
COMPILARE	NON COMPILARE	PF30	IVA e relativi interessi – Definizione controversie tributarie - art. 6 DL n. 119/2018	NON COMPILARE	AAAA
COMPILARE	NON COMPILARE	PF31	Altri tributi erariali e relativi interessi – Definizione controversie tributarie - art. 6 DL n. 119/2018	NON COMPILARE	AAAA
COMPILARE	NON COMPILARE	PF32	Sanzioni relative ai tributi erariali – Definizione controversie tributarie - art. 6 DL n. 119/2018	NON COMPILARE	AAAA
COMPILARE	NON COMPILARE	PF33	IRAP e addizionale regionale all' IRPEF e relativi interessi - Definizione controversie tributarie - art. 6 DL n. 119/2018	CODICE REGIONE (tabella T0 - codici delle Regioni e delle Province autonome)	AAAA
COMPILARE	NON COMPILARE	PF34	Sanzioni relative all'IRAP e all'addizionale regionale all'IRPEF – Definizione controversie tributarie - art. 6 DL n. 119/2018	CODICE REGIONE (tabella T0 - codici delle Regioni e delle Province autonome)	AAAA
COMPILARE	NON COMPILARE	PF35	Addizionale comunale all'IRPEF e relativi interessi - Definizione controversie tributarie - art. 6 DL n. 119/2018	CODICE CATASTALE DEL COMUNE (tabella T4 - codici catastali dei Comuni)	AAAA
COMPILARE	NON COMPILARE	PF36	Sanzioni relative all'addizionale comunale all'IRPEF - Definizione controversie tributarie - art. 6 DL n. 119/2018	CODICE CATASTALE DEL COMUNE (tabella T4 - codici catastali dei Comuni)	AAAA

Si precisa che il campo “*codice ufficio*” è valorizzato con il codice della Direzione regionale o provinciale dell’Agenzia delle entrate (ufficio legale), del Centro operativo di Pescara, ovvero dell’Ufficio provinciale – Territorio, parte in giudizio. Tali codici sono reperibili nelle “*Tabelle dei codici e denominazioni delle direzioni centrali, regionali e provinciali delle entrate*”, pubblicate sul sito *internet* dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.

Inoltre, il campo “*rateazione/regione/prov./mese rif.*”, ove previsto, è valorizzato con il codice della Regione o con il codice catastale del Comune destinatario. Tali codici sono reperibili nella “*Tabella T0 - codici delle Regioni e delle Province autonome*” e nella “*Tabella T4 - Codici Catastali dei Comuni*”, pubblicate sul sito *internet* dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.

Il campo “*anno di riferimento*” è valorizzato secondo le istruzioni riportate nel modello di domanda (periodo d’imposta o anno di registrazione indicato sull’atto oggetto della controversia).

Qualora il versamento venga eseguito da un soggetto diverso da colui che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, nel campo “*codice fiscale*” della sezione “*CONTRIBUENTE*” del modello F24 è indicato il codice fiscale del soggetto che effettua il versamento. In tal caso, nel campo “*codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare*” è riportato il codice fiscale del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, unitamente all’indicazione, nel campo “*codice identificativo*”, del codice “71” (soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio).

IL CAPO DIVISIONE

firmato digitalmente

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

www.La